



Deposito Reale

Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni

Mod. 5381/FI INC - Ed. 12/10

Il presente **FASCICOLO INFORMATIVO** contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.

Deposito Reale

La mia attività al sicuro.

Le mie merci sicure.

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	10
SEZIONE INCENDIO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	12
Operatività dell'assicurazione	Pag.	14
Condizioni Facoltative	Pag.	17
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	24
SEZIONE ELETTRONICA		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	26
Operatività dell'assicurazione	Pag.	27
Condizioni Facoltative	Pag.	30
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	32
SEZIONE FURTO		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	33
Operatività dell'assicurazione	Pag.	34
Condizioni Facoltative	Pag.	37
Franchigie, scoperti, limiti d'indennizzo	Pag.	39
SEZIONE CRISTALLI		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	41
Operatività dell'assicurazione	Pag.	42
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
Oggetto dell'assicurazione	Pag.	43
Operatività dell'assicurazione	Pag.	46
Condizioni Facoltative	Pag.	49
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento	Pag.	54
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO		
Liquidazione dell'indennizzo per le Sezioni Incendio, Elettronica, Furto, Cristalli	Pag.	56
Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile	Pag.	63
AZIENDE ASSICURABILI	Pag.	64

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

AZIENDA COMMERCIALE

L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'*azienda commerciale* individuata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC (compresi gli eventuali uffici, abitazioni, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.

CONTENUTO

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. (sono comunque esclusi i veicoli, anche se all'aperto, dei concessionari) - attrezzatura e arredamento industriale; elaboratori di processo o di automazione al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni - effetti personali, dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti nell'*azienda commerciale*.

Sono compresi:

- ◆ quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo;
- ◆ **solo per la Sezione Incendio:** *valori* con il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 5.200,00;

fermo restando il limite di massimo *indennizzo* rappresentato dalla somma assicurata per *contenuto*. Sono altresì comprese le miglorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato* qualora non assicurato. È escluso quanto rientra nella definizione di *apparecchiature elettroniche*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

DIARIA

La misura unitaria di *indennizzo* stabilita in base alla dichiarazione resa dal *Contraente/Assicurato*, derivante dal rapporto fra la *somma assicurata*, pari al 25% del *fatturato*, e il numero di giorni lavorativi di un intero anno di esercizio. Il risultato ottenuto corrisponderà all'importo della *diaria giornaliera*, arrotondato ai 250,00 Euro superiori.

Convenzionalmente i giorni lavorativi vengono stabiliti nella misura di 220.

DIPENDENTI

I lavoratori alle dipendenze del contraente in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i prestatori di lavoro assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- ◆ a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
- ◆ per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e *dipendenti* sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e *dipendenti* a consegnare i beni e *valori* assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e *valori* assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'*azienda commerciale*, complete o in corso di costruzione o riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del *fabbricato*: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di *contenuto*. In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professio-

nali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

FATTURATO

Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A., escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

L'impossessarsi di beni e *valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di *valori* con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su *valori* che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sini-stro*.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *esplodenti* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- ◆ gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ◆ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- ◆ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- ◆ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nell'area dell'*azienda commerciale*.

Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

Sono escluse le lastre oggetto di commercializzazione (anche se componenti di altri prodotti).

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per *sinistro* e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Prodotti commercializzati dall'*azienda commerciale*, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, *esplodenti*, *infiammabili* e *merci speciali* nei quantitativi tollerati. Si considerano *merci* le *apparecchiature elettroniche* oggetto di commercializzazione. Relativamente ai Concessionari, si considerano *merci* anche i veicoli presenti in *azienda commerciale* per attività accessorie previste.

MERCI SPECIALI

- ◆ Celluloide (grezza ed oggetti di);
- ◆ espansite di sughero;
- ◆ schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
- ◆ materie plastiche espanse o alveolari;
- ◆ imballaggi di materia plastica espansa o alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano *merci speciali* quelle entrate nella composizione del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5382 INC).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo che ha inizio al momento del *sinistro* e durante il quale i risultati dell'*azienda commerciale* risentono delle conseguenze del *sinistro* stesso.

Esso ha come durata massima 90 (novanta) giorni e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del *sinistro*.

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari o *dipendenti*).

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:

- ◆ Sezione Incendio: Fenomeno elettrico (punto 2.1 B "Rischio assicurato"), Spese per rimuov-

vere, depositare e ricollocare (punto 2.1 D2 “Rischio assicurato”), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa A), Integrazione spese di demolizione e sgombero (Condizione Facoltativa B), Beni assicurati a condizioni speciali (Condizione Facoltativa C), Maggiori costi (Condizione Facoltativa G), Perdita Pigioni (Condizione Facoltativa H), Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione (Condizione Facoltativa L), Dispersione liquidi (Condizione Facoltativa M), Merci in refrigerazione (Condizione Facoltativa O), Integrazione danni di Fenomeno elettrico (Condizione Facoltativa S);

- ◆ Sezione Elettronica: Maggiori costi (Condizione Facoltativa B), Dati e relativi supporti (Condizione Facoltativa C), Programmi in licenza d’uso (Condizione Facoltativa D).
- ◆ Sezione Furto.
- ◆ Sezione Cristalli.

PROGRAMMI IN LICENZA D’USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore e che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla *rapina* è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.

Come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati *scoppio*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO

L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D’USO

- ◆ Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
- ◆ per il *contenuto* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

- ◆ Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
- ◆ per il *contenuto*, le *apparecchiature elettroniche* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene

con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. L'*assicurazione* in base al *valore a nuovo* riguarda solo *fabbricati, contenuto, apparecchiature elettroniche e lastre dell'azienda commerciale* in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE

Per le merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.4 e 3.2 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del *portatori*.

VEICOLI ALL'APERTO

Veicoli in genere commercializzati dall'*azienda commerciale*, sia nuovi (immatricolati o non immatricolati al P.R.A.) sia usati, posti all'aperto e/o sotto *fabbricato* aperto ai lati o tettoia nell'area recintata della stessa.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato/Contratente* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.

PRODUTTORE

Il soggetto così definito all'Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

TERZI

Sono considerati *terzi* tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 6.5 "Persone non considerate terzi", nonché quelli di cui al punto 2 della Condizione Facoltativa L "Responsabilità Civile Prodotti - Ritiro Prodotti".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

1.4 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**assicurazione** di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così di seguito.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di **assicurazione**, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'**assicurazione** sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.5 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni **sinistro** denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, Reale Mutua può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al **Contraente**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **Contraente**.

1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.8 CODICE ATTIVITÀ

Il Contraente o l'Assicurato ai fini della operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata nell'azienda commerciale corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell'elenco in calce alle Condizioni di assicurazione Mod. 5381 INC e indicato nel modulo di polizza Mod. 5382 INC, eventualmente integrato dalla descrizione dell'attività stessa.

È tuttavia tollerata l'esistenza di merci di tasso più elevato rispetto al codice di attività indicato nel modulo di polizza Mod. 5382 INC purché le stesse abbiano, complessivamente, un valore non superiore al 30% del valore totale delle merci coesistenti.

1.9 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

L'attività dichiarata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC è inerente all'attività esercitata.

Sono altresì ammesse soltanto le seguenti operazioni:

- ◆ misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento, imballaggio senza fabbricazione di imballaggi e spedizione;
- ◆ cernita, calibratura e pulitura, purché effettuate manualmente con macchine non azionate da motore;
- ◆ manutenzione e riparazione dell'attrezzatura e degli impianti dell'*azienda commerciale*;
- ◆ conservazione, trattamento, disinfezione e disinfestazione di merci dell'*azienda commerciale*;
- ◆ taglio e sagomatura della merce, purché effettuate in modo saltuario e accessorio;
- ◆ relativamente alla sola attività di Concessionaria, sono ammesse la manutenzione e

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

la riparazione dei veicoli.
Gli impianti e tutti i servizi sussidiari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'*Assicurato* ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. Si intendono altresì compresi gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale ed aziendale, le rimesse ed officine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque. Le dipendenze predette, ancorché di caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e i relativi contenuti, sono assicurate con attribuzione alle rispettive categorie di beni secondo le definizioni di polizza.

1.10 PAGAMENTO PREMIO

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'Art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio.

1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Con-*

traente o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.12 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'*assicurazione* posseda le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

A) Reale Mutua restituisce al debitore/*Assicurato* la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;

B) in alternativa al punto A) precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/*Assicurato* prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'*assicurazione* le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1** incendio;
- 2** fulmine;
- 3** esplosione e scoppio anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi;
- 4** implosione;
- 5** caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti;
- 6** onda sonora determinata da aeromobili;
- 7** urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo servizio;
- 8** spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati;
- 9** fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 10** fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 mt. dai predetti.

B Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi per effetto di cor-

renti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

C Gli eventi previsti alle lettere A e B sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

D Reale Mutua rimborsa, le spese documentate

- ◆ nei limiti delle somme assicurate:
 - 1** per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini della presente Sezione;
 - 2** per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare il contenuto e le merci e i beni assicurati a condizione speciale assicurati e illesi, restando necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;
 - 3** per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua, nonché le spese sostenute per la riparazione ed il ripristino dei beni a seguito di sinistro indennizzabile conseguente all'evento di cui al punto 2.1 A 8 "Rischio assicurato";
 - 4** per riparare i danni arrecati ai beni assicurati:
 - ◆ per ordine delle Autorità;
 - ◆ dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modoragionevole; allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
 - 5** per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - ◆ in eccedenza alle somme assicurate:
 - 6** per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Qualora il sinistro interessi più Se-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

zioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.12.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITÀ
DELL'ASSICURAZIONE**

2.2 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI

I locali nei quali viene svolta l'attività dichiarata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:

- Classe 1** strutture portanti verticali e del *tetto* e *solai* in cemento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
- Classe 2** strutture portanti verticali e *solai* in cemento armato o laterizi; strutture portanti del *tetto*, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
- Classe 3** strutture portanti verticali e del *tetto*, *solai*, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
- Classe 4** strutture portanti verticali, *solai*, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; strutture portanti del *tetto* in materiali combustibili.

2.3 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- ◆ **Classificazione dei fabbricati**
Agli effetti della classificazione riportata al punto 2.2 "Classificazione dei fabbricati":
 - 1** le strutture portanti verticali del *tetto* e i *solai* in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di *fabbricato* complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
 - 2** le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
 - 3** le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.
- ◆ **Infiammabili**

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*:

- 1** 250 kg di *infiammabili*;
- 2** gli *infiammabili* esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato* ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore.

◆ **Merci speciali**

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*:

- 1** 250 kg di *merci speciali*;
- 2** le *merci speciali* riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del *fabbricato*.

◆ **Esplosivi**

Nei locali e nell'area in uso al *Contraente* o all'*Assicurato*, 1 kg di *esplosivi*.

È altresì tollerata l'esistenza di *merci* di tasso più elevato rispetto al codice di attività indicato in polizza purché le stesse abbiano, complessivamente, un valore non superiore al 30% del valore totale delle *merci* coesistenti.

2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'*assicurazione* è prestata in base:

- ◆ per il *fabbricato*: al valore a nuovo;
 - ◆ per il *contenuto*: al valore a nuovo, con l'avvertenza che per:
 - 1** i valori: l'*assicurazione* è prestata al valore nominale;
 - 2** i preziosi: l'*assicurazione* è prestata al valore commerciale;
 - 3** i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico o affettivo: l'*assicurazione* è prestata al valore commerciale;
 - ◆ per le *merci*: al valore commerciale;
 - ◆ per le *merci* vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci* illese.
- La vendita dovrà essere comprovata da docu-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

mento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente il *sinistro*.

Relativamente ad *azienda commerciale* non in stato di attività la somma assicurata per *fabbricato* e *contenuto* deve corrispondere:

- ◆ al *valore a nuovo* nei primi 12 mesi dell'inattività;
- ◆ al *valore allo stato d'uso* a partire dal 13° mese di inattività;
- ◆ sempre al *valore a nuovo* per il *fabbricato* nel solo caso in cui il *Contraente* ne sia il proprietario senza essere il conduttore dell'attività stessa.

2.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (assicurabili con la Condizione Facoltativa D "Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici");
- 2 indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati salvo quanto già previsto dal punto 2.1 D 2 "Rischio assicurato" e quanto assicurabile con la Condizione Facoltativa F "Indennità aggiuntiva per danni indiretti"; Condizione Facoltativa G "Maggiori Costi", Condizione Facoltativa H "Perdita Pigioni", Condizione facoltativa R "Danni da interruzione dell'attività - forma a diaria";
- 3 subiti dalle *merci in refrigerazione* per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (assicurabili con la Condizione Facoltativa O "Merci in refrigerazione").

Sono inoltre esclusi i danni causati da qualsiasi evento alle *apparecchiature elettroniche* assicurabili con la Sezione Elettronica.

2.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- 5 di smarrimento o di *furto* dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
- 6 di *scoppio* e *implosione* alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 7 causati da fenomeno elettrico conseguente all'azione del fulmine, eccetto quanto assicurato al punto 2.1 B.

Relativamente ai sotto indicati eventi Reale Mutua non indennizza altresì i danni di:

- a spargimenti di acqua (punto 2.1 A 8 "Rischio assicurato") causati da stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, umidità e gelo eccetto quanto assicurabile con la Condizione Facoltativa I "Gelo";
- b fenomeno elettrico (punto 2.1 B "Rischio assicurato"):
 - 1 causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - 2 dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.7 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 2.1 “Rischio assicurato” Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

2.8 BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel modulo di polizza Mod. 5382 INC la Condizione Facoltativa C “Beni assicurati a condizioni speciali”: archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor.

2.9 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Il contenuto, le merci ed i beni assicurabili a condizioni speciali si intendono garantiti:

- ◆ ovunque nell'ambito dell'*azienda commerciale*, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- ◆ a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*azienda commerciale* in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- ◆ presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica

di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, **sino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo complessivo di € 75.000,00 per ubicazione.**

2.10 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, **sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.11 CONTIGUITÀ E VICINANZA

L'*Assicurato* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e ferma l'efficacia del punto 2.6 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.12.

A RICORSO TERZI

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato – fino alla concorrenza del **massimale convenuto sul modulo di polizza Mod. 5382 INC** – di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se prestata.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Ai fini del presente punto il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.**

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- 1 ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;**
- 2 di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- a il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;**
- b il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica;**

c le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

B INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 D 1 "Rischio assicurato" Reale Mutua rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro* sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata.

C BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.**

La garanzia opera per i beni che precedono sia per i rischi previsti ai punti 2.1 "Rischio assicurato" sia per le Condizioni Facoltative operanti. **L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti, o rimpiazzati.** La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

D EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORISMO ED EVENTI ATMOSFERICI

1 Eventi Socio-politici

Reale Mutua indennizza l'Assicurato:

- a dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, implosione*, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio;
- b degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *furto*, qualora fossero operanti le specifiche Sezioni Furto e/o Cristalli, la presente Condizione Facoltativa sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- a di inondazione o frana;
- b di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- d verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e di scritte o imbrattamento;
- f di terrorismo;
- g ai *veicoli all'aperto e/o sotto fabbricato* o tettoie aperte ai lati.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della

proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, Reale Mutua indennizza i soli danni da *incendio, esplosione, scoppio, implosione* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 20% del premio relativo alla presente Condizione per il periodo di rischio non corso.

2 Terrorismo

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi Socio-politici.

Reale Mutua risponde:

- a dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, implosione*, caduta aeromobili, loro parti e cose da

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

essi trasportate verificatesi in conseguenza di terrorismo;

- b degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:

- ◆ sostanze chimiche e biologiche;
- ◆ virus informatici di qualsiasi tipo.

Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 20% del premio relativo alla presente Condizione per periodo di rischio non corso.

Ai fini delle garanzie “Eventi Socio-politici” e “Terrorismo” non sono comunemente considerati terzi:

- ◆ il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- ◆ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- ◆ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

3 Eventi atmosferici

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:

- 1 da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- 2 da bagnamento verificatosi all'in-

terno dei *fabbricati* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- ◆ causati da:
 - a intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
 - b fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - d formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - e gelo, sovraccarico di neve;
 - f cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra

- ◆ subiti da:
 - g alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - h recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
 - i enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - l *fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sini-stro*), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - m serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti;
 - n manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.
- Sono tuttavia compresi i danni provo-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

cati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto n.

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricati, contenuto, merci* e Beni assicurati a condizioni speciali.

E ACQUA PIOVANA - VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI

La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa D “Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici”.

1 Acqua piovana

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico, di gronde e pluviali.

Reale Mutua non indennizza i danni causati da o subiti da:

- a *fabbricati, contenuto e merci* a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;**
- b penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;**
- c *merci* – esclusi eventuali veicoli – la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul livello del pavimento del locale;**
- d *merci* poste nei locali interrati e seminterrati.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricati, contenuto, merci* e Beni assicurati a condizioni speciali.

2 Vento e grandine su elementi fragili

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati a:

- a serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;**
- b manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto per effetto di grandine;**

anche se facenti parte di *fabbricati* o tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente Condi-

zione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Ai soli fini della presente garanzia e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto, si precisa che la clausola “*valore a nuovo*” si intende abrogata.

F INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

(valida solo se non è prestata la Condizione Facoltativa R “Danni da interruzione dell’attività – forma a diaria”)

Reale Mutua riconosce all'Assicurato per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione **una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificamente accordata.** La garanzia opera sui beni, se assicurati, *fabbricati, contenuto, merci* e beni assicurati a condizioni speciali per i rischi previsti al punto 2.1 A “Rischio assicurato” e, se operanti, per le Condizioni Facoltative D “Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici” ed E “Acqua Piovana – Vento e Grandine su elementi fragili”.

G MAGGIORI COSTI

Reale Mutua riconosce all'Assicurato l'indennizzo delle spese, debitamente documentate e necessarie per il proseguimento dell'attività, sostenute in caso di interruzione parziale o totale dell'attività dell'*azienda commerciale* assicurata a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

Tali spese devono essere sostenute entro il periodo di indennizzo e devono riguardare a titolo di esempio:

- ◆ l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- ◆ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- ◆ le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- ◆ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua non riconosce le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

estensione dell'inattività causati da:

- ◆ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ◆ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del *sinistro*. Non sono risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di *indennizzo*.

La garanzia opera per i rischi previsti ai punti 2.1 A e B "Rischio assicurato" e, se operante, per la Condizione Facoltativa D "Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici".

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

H PERDITA PIGIONI

Se il *fabbricato* assicurato è colpito da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, Reale Mutua rifonderà all'*Assicurato* (proprietario) anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. **Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.**

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

I GELO

Fermo quanto disposto al punto 2.1 A 8 per la garanzia spargimenti di acqua e ad integrazione della stessa, Reale Mutua risponde dei danni materiali e diretti causati al *fabbricato* ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel *fabbricato* stesso, causati da gelo.

Reale Mutua non risponde dei danni:

- ◆ da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno della costruzione;

- ◆ ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *sinistro*;
- ◆ da stillicidio e umidità;
- ◆ subiti dagli enti all'aperto.

L COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Reale Mutua non indennizza:

- ◆ i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- ◆ i danni causati dal gelo;
- ◆ i danni da rottura degli impianti e le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

M DISPERSIONE LIQUIDI

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentale dei relativi contenitori.

Reale Mutua non indennizza:

- ◆ i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- ◆ i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- ◆ i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- ◆ le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

N SOVRACCARICO NEVE

La garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla condizione facoltativa D "Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici".

Fermo quanto disposto dalla Condizione Facoltativa D 3 "Eventi atmosferici" e ad integrazione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

della stessa, Reale Mutua risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti anche se relativo a tettoie o *fabbricati* aperti su più lati.

Reale Mutua non risponde dei danni causati:

- a da valanghe e slavine;**
- b da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c ai *fabbricati* non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- d ai *fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;**
- e ai capannoni pressostatici, tendotensostutture e simili ed al loro contenuto;**
- f a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

Sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di più anni è in facoltà delle parti di recedere da tale garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza dell'annualità assicurativa.

O MERCI IN REFRIGERAZIONE

Reale Mutua risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione fino alla concorrenza del *massimale* convenuto, a causa di:

- 1** mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2** fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti:
 - a** ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
 - b** all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a e b di cui sopra sono causati da persone (*dipendenti* o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Qualora il danno sia causato da evento di cui al precedente punto b il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dello *scoperto* indicato al punto 2.12 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo".

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di più anni è in facoltà delle parti di recedere da tale garanzia al termine di ogni anno, a partire dalla prima scadenza dell'annualità assicurativa.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

P ESTENSIONE GRANDINE, EVENTI SOCIO-POLITICI E TERRORISMO PER I VEICOLI ALL'APERTO

Ad integrazione di quanto assicurato al punto 2.1 "Rischio Assicurato" ed a parziale deroga della Condizione Facoltativa D - "Eventi Socio-politici, Terrorismo ed Eventi Atmosferici", Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati da:

- ◆ grandine;
- ◆ eventi socio-politici e terrorismo;

ai *veicoli all'aperto* e/o sotto *fabbricato* o tettoie aperte ai lati assicurati con la relativa partita di cui al *Modulo di polizza* Mod. 5382 INC.

Ai soli fini della garanzia grandine sui veicoli all'aperto, si precisa che la clausola "*valore a nuovo*" si intende abrogata.

Q RISCHIO LOCATIVO

Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risarcisce, in base alle Condizioni di Assicurazione sul Mod. 5381 INC e con le norme di liquidazione da esse previste, i

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altro evento assicurato dalla Sezione Incendio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 7.9 "Assicurazione parziale e deroga proporzionale" riportato nelle Condizioni di Assicurazione Mod. 5381 INC qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

R DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ – FORMA A DIARIA

Reale Mutua indennizza all'Assicurato le perdite che possono derivargli da interruzioni dell'attività causate all'*Azienda commerciale* da *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione Incendio.

Reale Mutua indennizza all'Assicurato l'importo della *diaria* per ogni giorno di inattività totale.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la *diaria* si intende ridotta in proporzione.

L'Assicurazione è limitata ai danni dell'inattività dei primi 90 (novanta) giorni consecutivi successivi al sinistro.

Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni da inattività verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo.

Ferme restando le esclusioni previste dal punto 2.6 Delimitazioni, sono escluse dall'Assicurazione le perdite o le spese:

a) conseguenti a un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio:

- 1) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve;**
- 2) di fenomeno elettrico,**
- 3) subito dalle merci in refrigera-**

zione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

4) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

5) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità,

6) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;

7) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

S INTEGRAZIONE DANNI DI FENOMENO ELETTRICO

Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 B "Rischio assicurato", Reale Mutua indennizza, sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, relativi componenti elettronici ed elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine, apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La garanzia è prestata *a primo rischio assoluto*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FRANCHIGIE, SCOPERTI,
LIMITI DI INDENNIZZO

- 2.12** In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 2.1

- A8** Spargimenti di acqua:
- ◆ *franchigia* di € 250,00 elevata a € 500,00 per traboccamento o rigurgito fognature;
 - ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 100.000,00.

- B** Fenomeno elettrico:
- ◆ *franchigia* di € 500,00;
 - ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 10.000,00.

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la Condizione Facoltativa G (Maggiori Costi), sarà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste, una sola *franchigia* di € 1.500,00.

- D2** Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare:
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 50.000,00.

- D3** Spese per riparare o sostituire tubazioni:
- ◆ *franchigia* di € 500,00;
 - ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 10.000,00.

- D6** Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:
- ◆ rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 16.000,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

- D** Eventi socio-politici, Terrorismo ed Eventi atmosferici:

Eventi socio-politici

- ◆ Classe territoriale I: Basilicata – Calabria – Campania – Puglia – Sicilia: *scoperto* del 20% con il minimo di € 2.500,00 e col massimo di € 100.000,00;
Classe territoriale II: restanti Regioni: *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 50.000,00.
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente assicurata per *fabbricato, contenuto, merci* e beni assicurati a condizioni speciali.

Terrorismo

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 50.000,00;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente assicurata per *fabbricato, contenuto, merci* e beni assicurati a condizioni speciali, col massimo di € 2.500.000,00.

Eventi atmosferici

- ◆ *scoperto* 10% col minimo di € 2.000,00 e col massimo di € 50.000,00;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente assicurata per *fabbricato, contenuto, merci* e beni assicurati a condizioni speciali.

- E** Acqua piovana - Vento e grandine su elementi fragili:

Acqua piovana

- ◆ *franchigia* di € 1.500,00;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 50.000,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Vento e grandine su elementi fragili:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.000,00;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 26.000,00.

F Indennità aggiuntiva per danni indiretti:

- ◆ importo del 10% dell'*indennizzo* corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.

G Maggiori costi:

- ◆ *franchigia* di € 1.500,00;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo di € 250.000,00. Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente Condizione Facoltativa e la garanzia di cui al punto 2.1 B (fenomeno elettrico), sarà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste, una sola *franchigia* di € 1.500,00.

H Perdita Pigioni:

- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 5% della somma assicurata per la partita *fabbricato* col massimo di € 100.000,00.

I Gelo:

- ◆ *franchigia* di € 500,00;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 50.000,00.

L Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione:

- ◆ *franchigia* di € 500,00;
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 100.000,00.

M Dispersione liquidi:

- ◆ *limite di indennizzo* del 90% del danno col massimo per evento e per anno assicurativo di € 100.000,00.

N Sovraccarico Neve:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di

€ 2.500,00 ed il massimo di € 50.000,00;

- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 30% della somma assicurata.

O Merci in refrigerazione:

- ◆ *scoperto* del 20% col minimo di € 500,00 (solo per causale di danno conseguente a quanto precisato al punto "b" della Condizione Facoltativa "O");
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 26.000,00.

P Estensione grandine, Eventi socio-politici e Terrorismo per i veicoli all'aperto:

- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 20% della somma assicurata per i *veicoli all'aperto* con il massimo assoluto di € 150.000,00; detto limite si intende ridotto a € 50.000,00 per i danni da grandine ai *veicoli all'aperto* non protetti da reti anti-grandine;
- ◆ *franchigia* di € 250,00 per ogni veicolo; relativamente ai danni da grandine detta *franchigia* si intende sostituita da uno *scoperto* del 10% col minimo di € 250,00 per ognuno dei *veicoli all'aperto* non protetti da apposita rete anti-grandine.

R Danni da interruzione dell'attività - Forma a diaria:

- ◆ *franchigia*: i danni da inattività verificatisi nel giorno del *sinistro* e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
- ◆ *limite di indennizzo* dei primi 90 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

S Integrazione danni di Fenomeno elettrico

- ◆ Il *limite di indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, è pari alla somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

- A** Reale Mutua **indennizza** l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle *apparecchiature elettroniche* (escluse le *merci*) costruite da non oltre 10 anni, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
- B** Reale Mutua rimborsa le spese documentate:
- ◆ nel limite delle somme assicurate:
 - 1** per riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;

- 2** per la ricerca del danno dei *conduttori esterni*;
 - 3** per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a scarica idonea i residui del *sinistro* **sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini della presente Sezione**;
 - 4** per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illese, rese necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza;
- ◆ in eccedenza alle somme assicurate:
- 5** per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Qualora il *sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.11.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITA
DELL'ASSICURAZIONE**

3.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *valore a nuovo*.

**3.3 DELIMITAZIONI SALVO
OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE
FACOLTATIVA**

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC la relativa Condizione Facoltativa G "Maggiori costi", i danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

3.4 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
- 2 causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- 4 causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- 5 di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- 6 per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- 7 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e

- revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC;
 - 8 dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
 - 9 di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
 - 10 da smarrimenti o ammanchi;
 - 11 attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza;
 - 12 causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
 - 13 conseguenti a virus informatici.
- Reale Mutua non indennizza i costi:
- 14 inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
 - 15 di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

3.5 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 3.1 "Rischio assicurato", Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

**3.6 BENI ESCLUSI,
SALVO PATTO SPECIALE**

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel modulo di polizza Mod. 5382 INC la relativa Condizione Facoltativa:

- ◆ le *apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione*, assicurabili con la Condizione Facoltativa A;
- ◆ i *dati e relativi supporti*, assicurabili con la Condizione Facoltativa C;
- ◆ i *programmi in licenza d'uso*, assicurabili con la Condizione Facoltativa D.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.7 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza:

- ◆ i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- ◆ le *apparecchiature elettroniche* oggetto di commercializzazione, assicurabili con le *merci* della Sezione Incendio;
- ◆ le *apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni.

3.8 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

Le *apparecchiature elettroniche* si intendono garantite:

- ◆ ovunque nell'ambito dell'*azienda commerciale*, sottotetto e – se all'aperto – solo se stabilmente ancorate al suolo o al *fabbricato*, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- ◆ presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 25% della rispettiva somma assicurata.

3.9 DANNI DA FURTO

Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti dal *furto* dei beni assicurati, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:**

- ◆ **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;**
- ◆ **per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**

- ◆ **in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.**

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi:

- a **pareti perimetrali, *solai* o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, *vetro antisfondamento*, cemento armato e non;**
- b ***tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);**
- c **tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *fabbricati*.**

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.

Reale Mutua indennizza il danno a termini di polizza, sotto deduzione di uno *scoperto*:

- ◆ del 20% con il minimo di ⇔150,00 solo nel caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate;
- ◆ del 10% con il minimo di ⇔150,00

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

solo nel caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato.

Qualora i beni assicurati siano installati all'aperto la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo o al *fabbricato*.

3.10 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI

Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse,

atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio **Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In tal caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al *Contraente* la parte di premio al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio di Sezione per il periodo di rischio non corso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e ferma l'efficacia del punto 3.4 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.11.

A APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE

Fermo quanto disposto al punto 3.8 b, Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile anche all'esterno dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.

Reale Mutua non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità delle apparecchiature elettroniche in seguito a incidente stradale.

B MAGGIORI COSTI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, Reale Mutua rimborsa le spese, debitamente documentate, necessarie per il proseguimento dell'attività **sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo** e riguardino, a titolo d'esempio:

- ◆ uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- ◆ applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- ◆ prestazioni di servizi da terzi;
- ◆ affitti di locali per il trasferimento tempora-

neo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

Reale Mutua rimborsa inoltre, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente Condizione Facoltativa, le spese documentate sostenute per l'adattamento di programmi e di apparecchiature nonché per l'addestramento del personale, rese necessarie per la prosecuzione dell'attività con impianti nuovi acquistati.

Reale Mutua non rimborsa le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causata da:

- ◆ limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- ◆ modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o dell'apparecchio distrutto o danneggiato;
- ◆ ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti per una durata massima di 30 giorni dal verificarsi del *sinistro*. Non sono pertanto rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di *indennizzo*.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto con il limite di indennizzo giornaliero pari ad 1/30 della somma assicurata indicata sul modulo di polizza Mod. 5382 INC.

C DATI E RELATIVI SUPPORTI

Reale Mutua rimborsa all'Assicurato i costi necessari sostenuti, conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Reale Mutua non rimborsa i danni ai programmi.

Reale Mutua non rimborsa i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti.

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

D PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i *programmi in licenza d'uso* **Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal *sinistro*.**

L'assicurazione è prestata a *primo rischio assoluto*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FRANCHIGIE, SCOPERTI,
LIMITI DI INDENNIZZO

- 3.11** In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione di una *franchigia* di € 150,00 tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di indennizzo* di seguito esposti, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1

- A** Danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio:
- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 150,00;
 - ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo del 70% della somma complessivamente assicurata.

Danni imputabili a fenomeno elettrico:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00.

- B4** Spese per rimuovere, depositare e ricollocare:
- ◆ *limite di indennizzo* per evento e per anno assicurativo € 5.200,00.

- B5** Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:
- ◆ rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 5.200,00.

- 3.9** Danni da furto
- ◆ qualora il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 3.9 "Danni da furto": *scoperto* del 20% con il minimo di € 150,00;
 - ◆ qualora il *furto* avvenga attraverso

aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 3.9 "Danni da furto" ma protette da impianto di allarme contrattualizzato: *scoperto* del 10% con il minimo di € 150,00;

- ◆ qualora i beni assicurati siano installati all'aperto: *scoperto* del 25% con il minimo di € 150,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

- A** Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile utilizzate all'esterno dell'ubicazione: per danni conseguenti a *furto*, *rapina*, *scippo*, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale:
- ◆ *scoperto* del 25% col minimo di € 200,00.

- B** Maggiori costi:
- ◆ *franchigia* pari a due indennizzi giornalieri;
 - ◆ *limite di indennizzo* giornaliero pari ad 1/30 della somma assicurata.

- C** Dati e relativi supporti:
- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 150,00.

- D** Programmi in licenza d'uso:
- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 150,00.

Relativamente ai danni causati da alluvione, inondazione ed allagamento alle *apparecchiature elettroniche*, *dati e relativi supporti* e *programmi in licenza d'uso* ubicati nei locali seminterrati ed interrati:

- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 500,00;
- ◆ *limite di indennizzo* 30% delle somme complessivamente assicurate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'Assicurato, nella forma a *primo rischio assoluto*, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - **con il limite per i valori del 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo di € 10.000,00** - anche se di proprietà di terzi, da:

1 *furto*, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni ed i *valori*:

- ◆ **violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
- ◆ **per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- ◆ **in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;**

2 *rapina ed estorsione*;

3 danni commessi dai ladri sui beni assicurati in occasione di *furto, rapina o estorsione* consumata o tentata;

4 guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* ed agli infissi (compreso il *furto* dei medesimi), posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i *valori* assicurati, **con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata inferiore a € 20.000,00, il massimo indennizzo sarà pari a € 2.000,00.**

Relativamente alle *lastre*, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione;

5 atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto, rapina o estorsione*, consumati o tentati, **con il massimo indennizzo del 10% della somma assicu-**

rata. In caso di somma assicurata inferiore a € 20.000,00, il massimo indennizzo sarà pari a € 2.000,00;

6 perdita di *valori* durante il trasporto con **il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.**

La garanzia opera per:

- ◆ il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del portavalori;
- ◆ il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i *valori*;
- ◆ il *furto* strappando di mano o di dosso al portavalori i *valori*;
- ◆ la *rapina*

avvenuti al di fuori dell'*azienda commerciale*.

L'*assicurazione* è estesa al temporaneo deposito dei *valori* nelle abitazioni del *portavalori* o di terzi ove abbia a soggiornare.

B Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese documentate relative a:

1 spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A 6;

2 spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al *portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A 6;

3 spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* medesimo sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per *sinistro*), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci;

4 spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.10.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITA DELL'ASSICURAZIONE

4.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Reale Mutua assicura i danni di *furto* a condizione che i beni assicurati siano riposti all'interno di *fabbricati* aventi le seguenti caratteristiche:

- a **pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;**
- b **tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);**
- c **tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.**

Reale Mutua non indennizza i danni da *furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.

Reale Mutua indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto:

- ◆ del 20% nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteri-

stiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate;

- ◆ del 10% nel solo caso in cui il *furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate ma sia operante l'impianto di allarme contrattualizzato.

4.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata:

- ◆ per il *contenuto*: al valore a nuovo, con l'avvertenza che per:
 - a i valori: l'assicurazione è prestata al valore nominale;
 - b i preziosi: l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
 - c i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico o affettivo: l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
 - ◆ per le *merci*: al valore commerciale;
 - ◆ per le *merci* vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci*.
- La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente al *sinistro*.

4.4 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.**

La garanzia opera per i beni sopraelencati sia per i rischi previsti al punto 4.1 A "Rischio assicurato" sia per le Condizioni Facoltative operanti.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

da Reale Mutua soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

4.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA O SEZIONE SPECIFICA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1** indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati (assicurabili con la Condizione Facoltativa D “Indennità aggiuntiva per danni indiretti”);
- 2** causati ai beni riposti all’aperto (assicurabili con la Condizione Facoltativa C “Estensione dell’assicurazione ai beni all’aperto”).

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- ◆ ai beni assicurati da *incendio, esplosione o scoppio* (assicurabili con la specifica Sezione Incendio);
- ◆ alle *apparecchiature elettroniche* (assicurabili con la specifica Sezione Elettronica).

4.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non indennizza i danni:

- 1** verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- 2** verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- 3** commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall’*Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- 4** commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - ◆ da persone che abitano con

quelle indicate al punto 3 od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

- ◆ da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l’*Assicurato* deve rispondere, eccetto quanto previsto al punto 4.7 “Furto commesso da persone *dipendenti*”;
 - ◆ da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - ◆ da persone legate a quelle indicate al punto 3 da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- 5** avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai *valori* l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

4.7 FURTO COMMESSO DA PERSONE DIPENDENTI

Fermo quanto disposto ai punti 4.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” e 4.6 “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza l’*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti dal punto 4.1 A 1 “Rischio assicurato”, anche se l’autore del *furto* è un dipendente del *Contraente* o dell’*Assicurato* e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- ◆ l’autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei *mezzi di custodia* nonché dei sistemi di prevenzione;
- ◆ che il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei *mezzi di custodia* o dei mezzi di protezione interni.

4.8 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL’AZIENDA COMMERCIALE

Qualora il *furto* sia commesso utilizzando, per l’asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali dell’*azienda commerciale* as-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

sicurata, **Reale Mutua** indennizza il danno sotto deduzione di uno *scoperto* del 20%.

Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altro *scoperto* eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una *franchigia*, fermo lo *scoperto* del 20% la *franchigia* verrà considerata minimo assoluto.

4.9 BENI IN LEASING

A parziale deroga del punto 4.1 A “Rischio assicurato” Reale Mutua non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e ferma l'efficacia del punto 4.6 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 4.10.

A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* di contenuto, merci e beni assicurati a condizioni speciali, anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e presso terzi, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all'interno di fabbricati, fermo il disposto di cui al punto 4.2 "Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura"**.

B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* di contenuto, merci e beni assicurati a condizioni speciali, presso altri *fabbricati* adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, **purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

C ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* **con il limite del 20% della somma assicurata per contenuto, merci e beni assicurati a condizioni speciali, che si trovano all'aperto e/o sotto fabbricati aperti purché siano all'interno dell'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza Mod. 5382 INC.** Sono esclusi i veicoli.

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI

Reale Mutua riconosce all'Assicurato per i danni indiretti conseguenti a *sinistri* indennizzabili a termini della presente Sezione **una indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificamente accordata.**

La garanzia opera sui beni, se assicurati, *macchinario, arredamento, attrezzatura, merci* e beni assicurati a condizioni speciali per i rischi previsti al punto 4.1 A "Rischio assicurato" e, se operanti, per le Condizioni Facoltative A "Furto e rapina dei beni presso terzi", B "Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre" e C "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto".

E FURTO E RAPINA DEI VALORI

Reale Mutua indennizza l'Assicurato - nei limiti della somma indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC ed in aumento a quanto previsto dal punto 4.1 A "Rischio assicurato" - dei danni materiali e diretti derivanti da *furto, rapina* ed *estorsione di valori*, commessi:

a nei locali e **solo se riposti in mezzi di custodia.**

A parziale deroga del punto 4.1 A 1 "Rischio assicurato", **Reale Mutua è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi;**

b durante il trasporto.

La garanzia opera altresì per:

- ◆ il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore del *portavalori*;
- ◆ il *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *portavalori* ha indosso o a portata di mano i *valori*;
- ◆ il *furto* strappando di mano o di dosso al *portavalori* i *valori*.

L'assicurazione è operante:

- 1** esclusivamente per le persone che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di *portavalori* e siano di età non inferiore ai 18 anni, né superiore ai 65 anni;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2 per il trasporto dei *valori* effettuato con le seguenti modalità:

- ◆ fino a € 52.000,00 da una persona;
- ◆ oltre a € 52.000,00 da almeno due persone.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei *valori* nelle abitazioni del *portavalori*, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in casa-saforte; oppure anche fuori cassa-

forte quando nell'abitazione sia presente il *portavalori* o persona di sua fiducia.

F VEICOLI ALL'APERTO

Reale Mutua indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da *furto* e *rapina* dei veicoli oggetto dell'attività dichiarata che si trovano all'aperto e/o sotto *fabbricato* o tettoie aperti ai lati **purché siano all'interno dell'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza Mod. 5382 INC.***

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FRANCHIGIE, SCOPERTI,
LIMITI DI INDENNIZZO

4.10 In caso di *sinistro* verranno applicati *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* per evento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 4.1

A1 Furto:

- ◆ *scoperto* del 20% qualora il *furto* avvenga attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 4.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”;
- ◆ *scoperto* del 10% qualora il *furto* avvenga attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 4.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” ma protette da impianto di allarme contrattualizzato operante;
- ◆ *valori: limite di indennizzo* 10% della somma assicurata con il minimo di € 1.600,00 ed il massimo di € 10.000,00.

A2 Rapina ed estorsione dei valori:

- ◆ *scoperto* del 10%;
- ◆ *limite di indennizzo* pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.

A4 Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi:

- ◆ *limite di indennizzo* per evento pari al 10% della somma assicurata con il minimo di € 2.000,00 se la somma assicurata è inferiore a € 20.000,00.

A5 Atti vandalici:

- ◆ *limite di indennizzo* pari al 10% della somma assicurata con il minimo di € 2.000,00 se la somma assicurata è inferiore a € 20.000,00.

A6 Perdita di *valori* durante il trasporto:

- ◆ *scoperto* del 10%;
- ◆ *limite di indennizzo* pari al 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.

B1 Spese sanitarie conseguenti ad infortunio:

- ◆ rimborso di un importo non superiore a € 2.500,00.

B2 Spese per la duplicazione dei documenti sottratti:

- ◆ rimborso di un importo non superiore a € 2.500,00.

B3 Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura:

- ◆ rimborso di un importo non superiore al 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di € 15.000,00.

B4 Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti:

- ◆ rimborso di un importo massimo del 5% dell'*indennizzo* con il massimo di € 5.200,00.

4.8 Veicoli ricoverati nei locali dell'*azienda commerciale*:

- ◆ *scoperto* del 20%, elevato al 25% se concomitante con altro *scoperto* previsto in polizza.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

A Furto e rapina dei beni presso terzi:

- ◆ *limite di indennizzo* pari al 25% della somma assicurata.

B Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre:

- ◆ *scoperto* del 20% con il minimo di € 500,00;
- ◆ *limite di indennizzo* pari al 25% della somma assicurata.

C Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto (esclusi i veicoli oggetto dell'attività):

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- ◆ **scoperto del 25% con il minimo di € 500,00;**
- ◆ **limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata.**

- D** **Indennità aggiuntiva per danni indiretti:**
- ◆ **importo del 10% dell'indennizzo corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata.**

E **Furto e rapina dei valori:**

- ◆ **limitatamente alla rapina e all'estorsione nei locali: scoperto del 10%;**
- ◆ **durante il trasporto: scoperto del 10%.**

F **Veicoli all'aperto:**

- ◆ **scoperto del 20% con il minimo di € 500,00;**
- ◆ **limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

5.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua rimborsa all'Assicurato, nella forma a *primo rischio assoluto*, le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 5.3 "Delimitazioni", delle *lastre* assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per carat-

teristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

In nessun caso Reale Mutua indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 2.500,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITA
DELL'ASSICURAZIONE**

5.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata in base al *valore a nuovo*.

5.3 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non rimborsa le rotture:

- 1** derivanti da crollo di *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- 2** causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- 3** causate o agevolate con dolo del

Contraente o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

- 4** causate da *esplosioni* o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 5** causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- 6** di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- 7** sono escluse le *lastre* oggetto di commercializzazione e/o riparazione.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE**

6.1 RISCHIO ASSICURATO

A Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne *l'Assicurato e i prestatori di lavoro*, nello svolgimento dell'attività dichiarata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a *terzi* per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata *l'assicurazione*.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere.

a *L'assicurazione*, oltreché per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli *Assicurati* per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere nonché per fatto di eventuali *appaltatori e subappaltatori* in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell'*azienda commerciale* ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- 1** proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni pubblicitari, ovunque installati, nel rispetto della normativa vigente;
- 2** organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stands;
- 3** gestione di mense aziendali e bar, compresi danni provocati dalla somministrazione di cibi e bevande;
- 4** servizio di pulizia dell'*azienda commerciale*;
- 5** operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle ap-

parecchiature elettroniche e dell'arredamento dell'*azienda commerciale*;

- 6** organizzazione, nell'*azienda commerciale*, di corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari;
- 7** conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e, quando ne sia proprietario *l'Assicurato*, proprietà dei *fabbricati*, dell'area e delle relative pertinenze in cui si svolge l'attività dell'*azienda commerciale*, comprese recinzioni, cancelli anche automatici, strade private, parcheggi, piazzali e terreni circostanti anche se tenuti a giardino con alberi di alto fusto, attrezzature sportive e giochi.
Agli effetti di questa garanzia i *prestatori di lavoro* sono considerati *terzi*, **sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.**;
- 8** gestione del CRAL aziendale, compreso lo svolgimento di attività dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali, comprese gite aziendali;
- 9** conduzione di colonie marine e montane in favore di *prestatori di lavoro* e loro familiari;
- 10** gestione nell'ambito dell'*azienda commerciale* di distributori automatici di cibi, bevande e simili, compresi i danni provocati dalla somministrazione;
- 11** servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'*azienda commerciale*, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- 12** servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell'*azienda commerciale*;
- 13** servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'*azienda commerciale*;
- 14** proprietà, uso e circolazione anche all'esterno dell'*azienda commerciale* di biciclette e veicoli elettrici.

Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge.

- 15** operazioni di prelievo e/o consegna di *merci* e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 16** proprietà di *contenuto* inerente l'attività dichiarata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC ubicato presso terzi;
- 17** esistenza, nell'ambito dell'*azienda commerciale*, di reparti di imballaggio delle *merci* e di qualsiasi altro reparto e/o impianto ad uso accessorio dell'attività principale dichiarata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC;
- 18** esistenza, nell'ambito dell'azienda commerciale, di binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, di passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali; **restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile;**
- 19** caduta accidentale di neve da fabbricati e piante;
- 20** mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi;**
- 21** organizzazione di visite guidate nell'ambito dell'*azienda commerciale*;
- 22** uso di tutte le macchine e macchinari in genere e/o attrezzature compresi i mezzi di sollevamento e trasporto materiali e merci (come muletti, carrelli e/o simili) in dotazione all'*Assicurato*, anche se non di proprietà. L'uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti l'azienda anche se non recintati e/o delimitati e anche se predette aree risul-

tino essere in uso ad altre aziende o persone.

Resta comunque confermata l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.

- b** L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a *terzi* da suoi *prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell' *Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili.** La garanzia è valida a condizione che al momento del *sinistro* il veicolo sia guidato da *prestatori di lavoro dell' *Assicurato** iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.
- c** L'*assicurazione* comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:
 - 1** da *incendio*, eventualmente in aumento al massimale previsto dalla Condizione Facoltativa A "Ricorso terzi" della Sezione Incendio, se operante;
 - 2** a veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'*azienda commerciale* o di esecuzione dei lavori o in consegna e/o custodia all'*Assicurato*, fermo quanto previsto al punto 6.4 3 e 4 "Delimitazioni";
 - 3** a veicoli sotto carico e scarico;
 - 4** a cose trovatesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia di cui ai predetti punti 2, 3 e 4 vale anche se i veicoli o le cose sono di proprietà dei *prestatori di lavoro* dell' *Assicurato* o di *appaltatori* o di *subappaltatori* delle attività o lavori indicati alla precedente lettera a.
- d** L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ed ai suoi *prestatori di lavoro* per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs. n° 81/2008) e successive eventuali modifiche e integrazioni.

B Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
 - a** *prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - b** titolari, soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alla rivalsa INAIL;**
- 2** ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati

a *prestatori di lavoro* di cui al precedente punto **1 a**, o loro aventi diritto, **per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.**

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali, salvo che sia stata esplicitamente richiamata la Condizione Facoltativa F Malattie Professionali.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti al punto 6.12.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

**OPERATIVITA
DELL'ASSICURAZIONE**

6.2 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

**6.3 DELIMITAZIONI SALVO
OPERATIVITÀ
DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA**

Reale Mutua non risarcisce, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- 1 cagionati da *merci* o prodotti in genere dopo la consegna a terzi, (assicurabili con le Condizioni Facoltative A e/o I e/o L) salvo quanto indicato al punto 6.1;
- 2 cagionati da *cose* installate dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa A);
- 3 da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (assicurabili con la Condizione Facoltativa B);
- 4 derivanti da attività svolte al di fuori dell'ambito dell'*azienda commerciale*, salvo quelle previste al punto 6.1 A "Rischio assicurato" (assicurabili con la Condizione Facoltativa C);
- 5 da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo (parzialmente assicurabili per i danni da inquinamento accidentale con la Condizione Facoltativa D);
- 6 a *cose* che gli *Assicurati* abbiano in consegna e/o custodia o detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto al punto 6.1 A c 2, 3 e 4 "Rischio assicurato"; a *cose* che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate (assicurabili con la Condizione Facoltativa E).

6.4 DELIMITAZIONI

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- 1 da *furto*;
 - 2 derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - 3 derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dal punto 6.1 A b "Rischio assicurato";
 - 4 ad opere e/o *cose* costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'*Assicurato*; ad opere e/o *cose* oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
 - 5 a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle *cose* sugli stessi trasportate;
 - 6 cagionati da prodotti e *cose* in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a *terzi* salvo quanto previsto dal punto 6.1 A a 3, 10 e 11 "Rischio assicurato";
 - 7 da vibrazioni;
 - 8 a condutture ed impianti sotterranei in genere;
 - 9 da detenzione e/o impiego di esplosivi;
 - 10 a *cose* da cedimento, franamento o assestamento del terreno;
 - 11 derivanti da prodotti geneticamente modificati.
- Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:
- a verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- b** derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c** derivanti dalla detenzione di merci pericolose (gas, infiammabili, tossici, corrosivi, esplosivi e simili) non in conformità alle norme disciplinanti l'esercizio dell'attività assicurata;
- d** derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e** derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- f** di carattere punitivo.

6.5 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati *terzi* ai fini della garanzia R.C.T.:

- a** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- b** quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- c** i prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nel modulo di polizza Mod. 5382 INC;
- d** gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a, b e c.

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- e** al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori **che non siano legali rappresentanti;**

- f** ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a operazioni di carico e scarico;
- g** agli *appaltatori*, ai *subappaltatori* e ai loro prestatori di lavoro, **purché in regola con le disposizioni normative in materia di lavoro e limitatamente alle attività svolte per conto dell'Assicurato;**
- h** ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale.

6.6 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali indicati sul modulo di polizza Mod. 5382 INC, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

6.7 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di Reale Mutua, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).**

L'assicurazione R.C.O. (punto 6.1 B "Rischio assicurato") conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

6.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i **massimali** convenuti sul **modulo di polizza Mod. 5382 INC per sinistro** il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli **Assicurati**.

Tuttavia il **massimale** verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della **responsabilità civile del Contraente** ed in via subordinata, per l'**eccedenza**, a copertura della **responsabilità civile degli altri Assicurati**.

6.9 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'**Assicurato** per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

6.10 SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i *prestatori di lavoro* dipendenti

dell'**Assicurato** possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'**Assicurato** può avvalersi di lavoratori dipendenti da altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività**, resta convenuto quanto segue:

la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i *prestatori di lavoro* dell'**Assicurato** siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze;

i *prestatori di lavoro* di altre aziende dei quali l'**Assicurato** si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, **ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale**.

6.11 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC e ferma l'efficacia del punto 6.4 "Delimitazioni".

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* esposti al punto 6.12.

A GARANZIA POSTUMA

(operante unicamente in caso sia svolta attività di installazione, riparazione e manutenzione).

A parziale deroga del punto 6.3. 1 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli *Assicurati* per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere.

Questa garanzia vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre 24 mesi dal compimento dei lavori.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installate, mantenute, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse.

In merito all'attività di Concessionari, relativamente alle attività di riparazione e/o manutenzione di veicoli e all'attività di gommisti, la garanzia è operante a condizione che il danno derivante dalle predette attività avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre 12 mesi dal compimento dei lavori. Restano esclusi dall'assicurazione i danni ai veicoli oggetto di interventi, i danni a cose installate, mantenute, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale.

B DANNI DA SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

(Condizione operante anche nel caso di proprietario non conduttore - Condizione Facoltativa H "Responsabilità Civile proprietà del fabbricato")

A parziale deroga del punto 6.3 3 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.**

C LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA COMMERCIALE

A parziale deroga del punto 6.3 4 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'*azienda commerciale* quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.

D DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga del punto 6.3 5 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione comprende i danni cagionati a *terzi* per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.**

E DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga del punto 6.3 6 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione è estesa ai danni arrecati alle cose di *terzi* **(esclusi oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere)** che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia, comprese operazioni di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

loro sollevamento, carico e scarico **(esclusi i danni alle cose trasportate al di fuori dell'azienda commerciale)**, ferma l'esclusione di cui al punto 6.4 - 4) "Delimitazioni".

Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

F MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga del punto 6.1 B 2 l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1 per quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2 per le malattie professionali conseguenti:
 - a alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda commerciale*;
 - b alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'*azienda commerciale*.

La presente esclusione 2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3 per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4 per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) poste in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno a emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");

5 per le malattie causate da amianto. Il massimale indicato nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC per *sinistro* rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua:

- a per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

G R.C.O. SENZA FRANCHIGIA

A parziale deroga del punto 6.1 B 2, **la garanzia è prestata anche nel caso in cui l'invaldità permanente sia inferiore al 6%.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

H RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

(Operante nel solo caso di proprietario non conduttore)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali scelti dal Contraente e riportati sul *modulo di polizza* Mod. 5382 INC, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario del *fabbricato*.

La garanzia comprende inoltre i danni:

- a** da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- b** derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici locali, **purché di pertinenza del fabbricato stesso;**
- c** da acqua;
- d** da *incendio*.

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni imputabili alla proprietà comune. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponde per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato descritto. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore risultante dal contratto, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo

ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura.

I DANNI POSTUMI DA SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI

A parziale deroga del punto 6.3. 1 "Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa" l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e/o vendita.

Per questa specifica estensione di garanzia valgono anche le seguenti norme:

- 1 l'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso e per i quali non rivesta in Italia la qualifica di produttore; questa limitazione non è tuttavia operante per i prodotti venduti direttamente al dettaglio nell'esercizio;**
- 2 la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- 3 il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione di Reale Mutua per anno assicurativo;**
- 4 restano esclusi dalla garanzia :**
 - ◆ le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
 - ◆ le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
 - ◆ i danni derivanti dalla mancata necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

L RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI - RITIRO PRODOTTI

1 Rischio assicurato

A parziale deroga del punto 6.3. 1 "Delimita-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

zioni salvo operatività della Condizione Facoltativa” Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese) per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati sul *modulo di polizza* Mod. 5382 INC – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di *produttore* – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *cose* diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza.

Reale Mutua rimborsa all’ *Assicurato* le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti indicati nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC, **purché durante il periodo di efficacia dell’assicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze:**

- a i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per danneggiamento a cose;**
- b documentata possibilità che i prodotti arrechino danni per morte, per lesioni personali a terzi o per danneggiamento a cose;**
- c ordine dell’Autorità di ritiro dei prodotti perché costituiscono un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi.**

L’*assicurazione* opera inoltre quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l’*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

Relativamente alla garanzia per il ritiro dei prodotti dal mercato l’*assicurazione* vale per le spese sostenute dall’*Assicurato* per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali, ai dettaglianti, grossisti, trasformatori, distributori o intermediari in genere nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall’Autorità, nonché per le spese di riparazione presso i soggetti sopra indicati purché in alternativa e uguali o inferiori alle spese di trasporto per il ritiro.

L’*assicurazione* vale anche per le conseguenti spese connesse al trasporto e per le spese di distruzione dei prodotti, purché quest’ultima sia avvenuta per ordine dell’Autorità.

2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a;**
- c le società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art.2359 Codice Civile.**

3 Delimitazioni

Reale mutua non risarcisce i danni:

- a derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;**
- b che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);**
- c ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati;**
- d imputabili all’Assicurato nella sua qualità di installatore, di riparatore o di manutentore;**
- e da inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo derivanti da interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- f derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agri-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- cole o di servizi;
- g derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- h da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- i derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- j derivanti da emissioni di onde e campi elettromagnetici;
- Reale mutua non riconosce:
- k le spese sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente e direttamente danneggiato, ma comunque rivelatosi inutilizzabile a causa di un difetto del prodotto indicato nel modulo di polizza Mod. 5382 INC;
- l le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Reale Mutua;
- m le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti, salvo quanto indicato al punto 1 “Rischio assicurato”;
- n le spese di rimpiazzo, sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e/o il controvalore del prodotto stesso, salvo quanto indicato al punto 1 “Rischio assicurato”;
- o il pagamento di multe, ammende, sanzioni e ogni tipo di risarcimento
- avente carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
- p le spese sostenute per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza la necessaria autorizzazione di legge;
- q le spese sostenute per il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte, quali componenti fisicamente inscindibili, i prodotti fabbricati mediante l'attività assicurata;
- r relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da *furto* o da *incendio* conseguenti a inefficacia funzionale totale o parziale dei prodotti assicurati.
- 4** **Efficacia della garanzia nel tempo**
L'*assicurazione* vale per prodotti consegnati non oltre un anno prima della data di effetto dell'*assicurazione* e per le richieste di *risarcimento* presentate all'*Assicurato* per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente polizza.
- 5** **Estensione territoriale della garanzia**
L'*assicurazione* vale per i prodotti consegnati nei territori dell'Unione Europea e per i danni e per le operazioni di ritiro verificatesi in tali Paesi.
- 6** **Coesistenza di altre assicurazioni**
Qualora il *Contraente* sia titolare di altre assicurazioni per le medesime garanzie (RC Prodotti e/o Ritiro Prodotti) con Reale Mutua o altre Società, **la presente estensione opera, nei limiti previsti, ad integrazione e/o in aumento alle prestazioni delle predette assicurazioni.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

6.12 In caso di *sinistro* verranno applicate le *franchigie*, gli *scoperti* e i *limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5061 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 6.1

- 1 Danni verificatisi in Paesi extraeuropei (relativamente alla sola garanzia R.C.T.):
 - ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 5.200,00 ed il massimo di € 50.000,00.
- 2 Danni cagionati a *cose* nell'ambito di esecuzione dei lavori:
 - ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 50.000,00.
- 3 Danni cagionati a *cose* da *incendio* (lettera A c 1):
 - ◆ *limite di risarcimento* di € 350.000,00.
- 4 Danni cagionati a veicoli ed a *cose* trovantesi sugli stessi (lettera A c 2, 3 e 4):
 - ◆ *franchigia* di € 250,00.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

- A** Garanzia postuma:
- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 250,00 per danni a *cose*;
 - ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 52.000,00 per danni a *cose*.
- B** Danni da sospensione e/o interruzione di attività:
- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 250,00;
 - ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 100.000,00.
- C** Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'*azienda*:
- ◆ danni cagionati a *cose* da *incendio*

- ◆ nell'ambito di esecuzione dei lavori:
 - ◆ *franchigia* di € 500,00;
 - ◆ *limite di risarcimento* di € 350.000,00.

- D** Danni da inquinamento accidentale:
- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 2.500,00;
 - ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 150.000,00.

- E** Danni a cose in consegna e/o custodia:
- ◆ *scoperto* del 10% con il minimo di € 250,00;
 - ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 26.000,00.

- H** Responsabilità civile proprietà del *fabbricato*:
- ◆ da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
 - ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo € 100.000,00;
 - ◆ da acqua:
 - ◆ *franchigia* di € 250,00;
 - ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo € 300.000,00;
 - ◆ da *incendio* limitatamente ai danni a cose:
 - ◆ *limite di risarcimento* per *sinistro* e per anno assicurativo di € 350.000,00.

- I** Danni postumi da somministrazione e/o vendita di prodotti:
Reale Mutua presta la garanzia con un massimale di € 250.000,00 per *sinistro* e per annualità assicurativa e rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua:
- ◆ per più richieste di *risarcimento* presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
 - ◆ per ogni *sinistro* in serie, intendendosi per tale una pluralità di richieste di *risarcimento* originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Rimane a carico dell'*Assicurato* uno scoperto del 10% per ciascun *sinistro* con il minimo di € 500,00.

L Responsabilità civile prodotti - Ritiro prodotti:

1 Reale Mutua presta la garanzia con un massimale di € 500.000,00 per *sinistro* e per anno assicurativo e rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua:

- ◆ per più richieste di *risarcimento* presentate all'*Assicurato* e da questi a Reale Mutua in uno stesso periodo annuo di *assicurazione*;
- ◆ per ogni *sinistro* in serie, inten-

dendosi per tale una pluralità di richieste di *risarcimento* originate da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni.

2 Relativamente alle spese per il ritiro dal mercato dei prodotti la garanzia è prestata con un sottolimito di *risarcimento* di € 150.000,00.

Rimane a carico dell'*Assicurato* uno scoperto del 10% per ciascun *sinistro* con il minimo di € 500,00.

I massimali e i *limiti di risarcimento* indicati ai precedenti punti 1 e 2 si intendono ridotti del 50% qualora si tratti di prodotti semilavorati o comunque non destinati al consumo finale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI

7.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e, se operante la Condizione Facoltativa "R Danni da interruzione dell'attività - Forma a Diaria" della Sezione Incendio, eseguire o permettere che siano attuati tutti quegli interventi che siano ragionevolmente rivolti ad evitare o contenere al minimo ogni interruzione dell'attività; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziarie o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge

e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;

- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6 se operante la Condizione Facoltativa "R Danni da interruzione dell'attività - Forma a Diaria" della Sezione Incendio, fornire a proprie spese a Reale Mutua o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- 7 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

In caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magazzino.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Relativamente alla Sezione Elettronica

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

è tuttavia consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

7.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

7.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- 2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti

non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

7.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 7.2 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- 4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati - di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC - determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.4, 3.2, 4.3 e 5.2 "Valore dei beni assicurati"; se operante la Condizione Facoltativa "R Danni da interruzione dell'attività - Forma a Diaria" della Sezione Incendio:
 - a accertare l'ammontare del *fatturato* e determinare l'entità della *diaria* effettiva relativa all'*Azienda commerciale* nell'esercizio immediatamente antecedente la data del *sinistro*;
 - b determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'*Azienda commerciale*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- c determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta per intero;**
 - d determinare per quanti giorni la *diaria* sia dovuta solo parzialmente e la quota per ciascun giorno;**
- 5 procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 7.4 2 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4, 4 a), 4 b) e 5 che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui;

- 3 per le *merci*, deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi, il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.**

Relativamente ai beni di cui ai punti 1 e 2 in nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 7.14 "Limite d'indennizzo" è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Resta convenuto che se le singole somme assicurate per *fabbricato* e *contenuto* risultano, al momento del *sinistro*, uguali o inferiori al *valore allo stato d'uso*, ai fini dell'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 7.9 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" si prenderà come riferimento il suddetto *valore allo stato d'uso*.

L'indennizzo relativo alla Condizione Facoltativa "R Danni da interruzione dell'attività - Forma a Diaria" della Sezione Incendio è dato dal prodotto della *diaria giornaliera assicurata* per i giorni lavorativi d'inattività totale.

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo par-

7.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni ai punti 2.4, 3.2, 4.3 e 5.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri seguenti.

SEZIONE INCENDIO

- 1 Per il *fabbricato*, dalla spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui, eccetto per quanto previsto alla Condizione Facoltativa E "Acqua piovana-vento e grandine su elementi fragili";**
- 2 per il *contenuto* dal costo di rimpiazzo a**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ziale la diaria s'intende ridotta in proporzione. **Qualora, in base ai risultati peritali di cui al punto 7.5 4) "Mandato dei periti", la diaria giornaliera assicurata risulti superiore a quella effettiva, ricavabile dall'esercizio antecedente la data del sinistro, Reale Mutua non indennizzerà somma superiore all'importo di quella effettiva. In tale caso Reale Mutua rimborserà, la quota parte di premio dell'annualità, al netto delle imposte, pagata in eccedenza.**

SEZIONE ELETTRONICA

Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1, eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al successivo punto 2, si conviene che:

- 1** in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- 2** in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di *furto*), si procede come segue:
 - ◆ nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà migliore il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - ◆ nel caso invece il bene sia stato costruito tra il sesto ed il decimo anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - ◆ nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

Quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 opera a condizione che il rimpiazzo o

la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

SEZIONE FURTO

- 1** Per il *contenuto*, l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
 - 2** Per le *merci* l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del *sinistro*.
 - 3** Per i beni danneggiati l'ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del *sinistro*.
 - 4** Per i *valori*: il *valore nominale*.
 - 5** Per i preziosi: il *valore commerciale*.
- Reale Mutua indennizza il *valore a nuovo* dei sopraindicati beni alle seguenti condizioni:

- ◆ **in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene compreso nella definizione di *contenuto* importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d'uso;**
- ◆ **il supplemento di indennità relativo al *valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere.**

SEZIONE CRISTALLI

Per le *lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

(operante per la Sezione Furto)

Dal momento del *sinistro* e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i *limiti di indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i *limiti di indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di assicurazione, la somma assicurata.

7.8 TITOLI DI CREDITO

(operante per le Sezioni Incendio e Furto)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- ◆ Reale Mutua salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
- ◆ l'*Assicurato* deve restituire a Reale Mutua l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- ◆ il loro valore é dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

7.9 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(operante per le Sezioni Incendio ed Elettronica)

- ◆ Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, compresa la *diaria*, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

- ◆ Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti* risulti uguale o inferiore a € 25.000,00 per la Sezione Incendio o € 2.000,00 per la Sezione Elettronica Reale Mutua indennizza tale danno senza l'applicazione del precedente punto.

7.10 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche *franchigie* previste dalle singole Sezioni, una sola *franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *scoperti* previsti.

7.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.550.000,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 7.13 "Indennizzo separato".

7.12 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

7.13 INDENNIZZO SEPARATO

Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 7.15 "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 7.15 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 7.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 7.11 "Anticipo sugli indennizzi".

7.14 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e quanto previsto dalle singole Sezioni ai punti 2.1.D 6, 3.1.B 5, 4.1.B 4, per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Relativamente alla Condizione Facoltativa "R Danni da interruzione dell'attività - Forma a Diaria" della Sezione Incendio, a nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare per singolo *sinistro* somma maggiore di quella risultante dal prodotto tra la *diaria* giornaliera effettiva e il periodo di indennizzo.

7.15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 2.6 3 Sezione Incendio, 3.4 3 Sezione Elettronica, 4.6 3 Sezione Furto, 5.3 3 Sezione Cristalli "Delimitazioni".

7.16 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.** I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

7.17 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ◆ le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
 - ◆ le società controllanti, controllate e collegate;
 - ◆ i clienti e i fornitori,
- purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

7.18 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del *sinistro* le *merci* rubate o danneggiate sono coperte da *assicurazione* per i rischi di *furto* ed *incendio* e anche da polizza di sicurezza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'*Assicurato* perciò si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

7.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 Codice Civile).

7.20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento

del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza* Mod. 5382 INC per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

7.21 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosseranza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 7.19 "Obblighi in caso di sinistro".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
	10 - ALIMENTAZIONE		METALMECCANICA
	BEVANDE	22.11	Carpenteria metallica - gru - macchine non elettriche di peso unitario superiore a 2 t
11.11	Acque gassose e minerali - bibite e aperitivi analcolici - succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi	22.21	Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse
11.31	Distillati	22.31	Minuterie metalliche - rubinetterie - stoviglie e articoli casalinghi di metallo esclusi elettrodomestici - attrezzi ed utensili metallici esclusi dispositivi elettrici - armi bianche e da fuoco
11.41	Liquori - vini spumanti, aromatici e liquorosi - bibite e aperitivi alcolici - birra - sidro	22.41	Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi - scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta - escluso rame, alluminio e acciaio
11.42	Aceto	22.42	Rame, alluminio e acciaio
	FARINE E PASTE ALIMENTARI E CEREALI	22.91	Titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio
12.31	Paste alimentari - risi - legumi - farine - cereali	23.21	ELETTROMECCANICA
13.41	ZUCCHERI E DOLCIUMI		Macchine e apparecchiature elettriche metalliche - apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti
13.41	Zucchero - caramelle - cioccolato - torrone - nocciolati - cacao - croccanti e mandorlati	23.31	Cavi e conduttori elettrici isolati - cavi con fibre ottiche
13.51	Biscotti - panettoni - pane - grissini - paste dolci	23.41	Lampade a incandescenza - tubi luminescenti - semiconduttori - termistori - transistori - valvole termoioniche - tubi elettronici - circuiti integrati e microcircuiti - schede elettroniche
13.71	Patatine fritte - snacks - cereali soffiati e prodotti simili	23.61	Accumulatori elettrici - pile elettriche
	CONSERVE ALIMENTARI	24.11	MECCANICA DI PRECISIONE
14.11	Marmellate - confetture - mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli - miele - frutta scioppata e sottoaceti		Macchine per ufficio escluse macchine elettroniche - strumentazione scientifica non elettronica - meccanica di precisione e micromeccanica
14.21	Prodotti vegetali commestibili disidratati - Prodotti alimentari liofilizzati	24.21	Apparecchi, strumenti e apparecchiature elettroniche - apparecchi per radio e telecomunicazioni - radar - audiovisivi
14.31	Carni e pesci in scatola - estratti di carne - dadi alimentari	25.41	VEICOLI
14.41	Prosciutti - salumi - carni insaccate		Biciclette
14.51	Frutta fresca e ortofrutticoli	26.11	ELETTRODOMESTICI, MOBILI E OGGETTI DI METALLO
14.81	Alimenti precotti e confezionati		Apparecchi domestici a gas o elettrici esclusi audiovisivi - bruciatori - caldaie
15.22	ALIMENTI PER ANIMALI		
	Mangimi e prodotti vegetali disidratati		
	OLI, GRASSI - LATTE E DERIVATI - CARNI		
16.11	Formaggi - burro naturale - latticini - latte		
16.51	Oli e grassi alimentari		
16.61	Carni fresche e pesci freschi		
	ALIMENTARI DIVERSI		
17.61	The, camomilla e altre erbe aromatiche e/o officinali - liquirizia - caffè - surrogati di caffè - spezie		
	20 - METALLO		
	METALLURGIA		
21.11	Minerali e rottami metallici		
21.71	Polveri di metalli		
	Polveri di metallo		

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
26.31	Mobili e serramenti metallici (escluso alluminio), casseforti e oggetti di metallo OGGETTI DI METALLO	46.11	OGGETTI DIVERSI Bottoni
28.41	Gioielli - metalli preziosi - bigiotteria - pietre preziose anche artificiali - avorio - corallo - corno - madreperla osso - tartaruga (oggetti di)	46.31	Dischi, films, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili - materiali fotosensibili
	30 - LEGNO	46.41	Occhiali e lenti
	ATTIVITA PRIMARIE	47.11	Scope, spazzole, pennelli
31.11	Tavolame e squadri	47.31	Ombrelli
31.12	Tronchi all'aperto	48.13	AZIENDE DELLA CALZATURA
31.21	Carpenterie di legno PRODOTTI INTERMEDI	48.21	Calzature di plastica
32.11	Palchetti per pavimento - serramenti	48.41	Calzature di gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto
32.21	Compensati - lastre o fogli per impiallacciatura		Calzature di cuoio o pelle naturale
32.51	Paniforti, pannelli truciolari - travi lamellari PRODOTTI GENERICI	51.11	50 PIETRE, LEGANTI, TERRECOTTE, VETRI
33.13	Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili	51.41	TERRE E PIETRE
33.21	Oggetti di legno anche con altri materiali combustibili e di metallo con metallo esistente per non meno del 30% del valore delle merci coesistenti	52.11	Pietre e marmi - caolino
34.11	PRODOTTI SPECIFICI Mobili di legno, anche imbottiti (poltrone e divani)	53.11	Smalti silicei e vetrosi
	40 - CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	53.21	LEGANTI
41.51	Cartoni, ondulati e globulari	54.11	Calci aeree, gesso, cementi e calci idrauliche
41.61	Astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino	54.21	TERRECOTTE
41.71	Buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane AZIENDE GRAFICHE	55.11	Laterizi - refrattari
42.61	Carte da parati PELLAMI	55.31	Terrecotte - grès - ceramiche - porcellane
43.11	Pelli naturali	56.11	MANUFATTI PER EDILIZIA
43.41	Borse e articoli di cuoio o pelle naturale escluse calzature	56.41	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso
43.51	Articoli di pelle artificiale escluse calzature	56.51	Manufatti per edilizia di materiali diversi
43.61	Prodotti vegetali per concia e tinta OGGETTI DI MATERIA PLASTICA		VETRI
44.31	Oggetti di materia plastica non espansa o alveolare	56.11	Vetri - lastre - specchi
44.41	Fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare - contenitori in vetroresina OGGETTI DI GOMMA	56.41	Oggetti di vetro o cristallo
45.11	Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca	56.51	VARIE
			Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi
			Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia
			Guarnizioni di attrito per freni e frizioni
			60 - TESSILI E ABBIGLIAMENTO
			FIBRE E FILATI ARTIFICIALI E SINTETICHE
		61.11	Fibre e filati acriliche, poliestere, raion e simili
			FIBRE E FILATI NATURALI ESCLUSA LANA
		62.21	Fibre e filati naturali animali, vegetali, minerali, esclusa lana
			FIBRE E FILATI DI LANA
		63.11	Fibre e filati di lana
			TESSUTI
		65.11	Tessuti
		65.61	Tessuti spugna

Codice di attività	Settore merceologico	Codice di attività	Settore merceologico
	AZIENDE DIVERSE		PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA
66.61	Garnettati	74.11	Concimi chimici - Anticrittogramici - Antiparassitari - diserbanti - disinfestanti - fertilizzanti - semi e sementi
67.11	Cordaggi		PROFUMI - COSMETICI
67.21	Crine - peli	75.11	Essenze - profumi
67.41	Garze	75.12	Cosmetici
67.81	Reti		Prodotti chimici vari
67.92	Tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro e di gomma	87.41	Saponi e Detersivi
	ABBIGLIAMENTO		90 - AZIENDE VARIE
68.11	Abiti e confezioni in genere escluse pellicce	91.30	Centri commerciali, supermercati e relativi depositi di riserva
68.13	Telera, biancheria, camiceria, cravatte e guanti in tessuto , esclusi prodotti in tessuto elastico	96.11	Dipendenze di azienda commerciale: uffici - centri per l'elaborazione automatica dei dati - portinerie - mense - servizi sociali aziendali e abitazioni
68.21	Confezioni in tessuto elastico - bretelle - busti - giarrettiere - ventriere - calze e fasce elastiche	96.30	Concessionarie di veicoli a motore e natanti, rimesse veicoli e/o relativi ricambi ed accessori, compresi pneumatici esistenti per non oltre il 30% del valore delle merci assicurate
68.31	Calze escluse quelle elastiche		
68.42	Cappelli		
68.61	Confezioni in tessuto a maglia		
68.71	Nastri - passamanerie - merletti - trine - ricami		
68.81	Pellicce		
	70 / 80 CHIMICA		
	COLORI - COLORANTI - INCHIOSTRI - VERNICI		
73.41	Colori e inchiostri - colori a colla, a pastello - colori ad affresco, a calce, ad acquerello , escluse vernici infiammabili		





BUONGIORNO
— REALE —
800-320320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongionnoreale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.